

DIRETTIVE

DIRETTIVA 98/32/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 1998

che modifica, per quanto riguarda in particolare le ipoteche, la direttiva 89/647/CEE del Consiglio relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, prima e terza frase,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato ⁽³⁾,

- (1) considerando che è opportuno assimilare i valori assistiti da crediti ipotecari ai prestiti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto 1, e all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 89/647/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾, se le autorità competenti li ritengono equivalenti sotto il profilo del rischio di credito; che il mercato della titolarizzazione è in fase di rapida espansione; che è pertanto auspicabile che la Commissione esamini con gli Stati membri il trattamento prudenziale dei valori assistiti da voci dell'attivo e presenti entro un anno dall'adozione della presente direttiva proposte volte ad adeguare la normativa esistente al fine di definire un appropriato trattamento prudenziale dei valori assistiti da voci dell'attivo;
- (2) considerando che l'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 89/647/CEE prevede per quattro Stati membri, a talune condizioni, una deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto 1), per quanto concerne la ponderazione da applicare alle

voci dell'attivo garantite da ipoteche su locali per uffici o per il commercio di vario tipo; che tale deroga è scaduta il 1° gennaio 1996;

- (3) considerando che al momento dell'adozione della direttiva 89/647/CEE la Commissione si è impegnata ad esaminare la predetta deroga, per verificare se una sua eventuale modifica sia giustificata alla luce degli sviluppi internazionali e della necessità di evitare distorsioni di concorrenza, e a presentare se del caso una proposta in tal senso; che i risultati dello studio relativo a questa disposizione, per quanto non siano affatto definitivi, indicano che non vi sono differenze significative tra i tassi delle perdite constatati negli Stati membri beneficiari della deroga e in quelli che non ne sono beneficiari; che di conseguenza è possibile estendere la presente deroga a tutti gli Stati membri che lo desiderano sino al 31 dicembre 2006;
- (4) considerando che i beni immobili ipotecati debbono essere soggetti a rigorosi criteri di valutazione e a regolare rivalutazione per tenere conto degli sviluppi occorsi nel mercato dei beni immobili ad uso commerciale; che gli immobili devono essere occupati dal proprietario o da esso dati in locazione; che i prestiti per lo sviluppo immobiliare sono esclusi da tale disposizione;
- (5) considerando che la presente direttiva costituisce il mezzo più appropriato per realizzare gli obiettivi perseguiti e che non va oltre ciò che è necessario a raggiungere tali obiettivi,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 89/647/CEE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto 1), è aggiunto il seguente comma:

⁽¹⁾ GU C 114 del 19.4.1996, pag. 9.

⁽²⁾ GU C 30 del 30.1.1997, pag. 99.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 17 settembre 1996 (GU C 320 del 28.10.1996, pag. 26), posizione comune del Consiglio del 9 marzo 1998 (GU C 135 del 30.4.1998, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 30 aprile 1998 (GU C 152 del 18.5.1998). Decisione del Consiglio del 19 maggio 1998.

⁽⁴⁾ GU L 386 del 30.12.1989, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/10/CE (GU L 85 del 3.4.1996, pag. 17).